



F.I.S.W.	537
10 AGO. 2020	
RICEVUTO	

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>207</u>	del <u>5 AGO. 2020</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI	
<u>Esecuzione:</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;

Deliberazione n.

707

Riunione del

30 giugno 2020

VISTA la nota n. 111 del 22 luglio 2020, con la quale la Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 giugno 2020 con delibera n.190-24-17/20;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 giugno 2020 con delibera n.190-24-17/20.


Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Falgaux

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini





Allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ³⁰⁸.....
Riunione del.....

ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
Statuti e Regolamenti

Roma, 30 luglio 2020

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI.


La Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard con nota n. 111 del 22 luglio 2020 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 giugno 2020 con delibera n.190-24-17/20.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini





Ulegato n.....
Deliberazione n. 207
Riunione del 5 2020

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I - LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA

1. I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nell'art. 39 dello Statuto.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà (*fair play*), della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale, in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, devono assicurare la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
3. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi di Giustizia e passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Gli affiliati sono responsabili del comportamento anti-regolamentare dei propri tesserati e sostenitori, per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva; rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva anche per le violazioni delle norme sul doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping commesse dai propri tesserati e dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
3. Gli affiliati sono tenuti a fornire agli Organi della F.I.S.W. risposte veritiere e documentazioni che venissero richieste loro.
4. Gli affiliati sono, comunque, responsabili dell'osservanza delle norme legislative previste in ordine alla tutela sanitaria per i propri tesserati, alla sicurezza ed al mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni da essi organizzate.
5. L'inosservanza di quanto previsto al precedente comma 4, compresa la mancata richiesta della presenza della Forza pubblica e, in ogni caso, l'assenza delle prescritte autorizzazioni, comportano un aggravamento delle sanzioni.



6. L'obbligatorietà del regolamento e delle altre norme emanate dagli Organi Federali non può essere invocata a nessun effetto.

CAPO II - INFRAZIONI E SANZIONI

ART. 3 - INFRAZIONI

1. Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:
- violazione dei principi di lealtà (fair play) e correttezza;
 - illecito sportivo. Si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da affiliati, atleti e tesserati in genere che, direttamente o a mezzo di altri a loro nome e nel loro interesse, diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico; rientrano nella frode sportiva anche gli atti o tentativi diretti a:
 - violare norme sull'età degli atleti;
 - consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica;
 - offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
- Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401.
- comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati o affiliati, durante la disputa di una gara;
 - dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità di affiliati e/o tesserati;
 - la violazione di tutte le norme contemplate nello Statuto e nei Regolamenti Federali.

ART. 4 - OBBLIGO DI DENUNCIA

- Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste dall'art. 3 lett. b) ed e), deve informarne immediatamente la società di appartenenza e la Segreteria Generale con ogni mezzo idoneo (e-mail, fax, telegramma, etc.). La Segreteria Generale trasmetterà all'Organo di Giustizia competente copia della denuncia ed eventuali allegati.
- L'omessa denuncia è sanzionata con la sospensione non inferiore a tre mesi.

ART. 5 - SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili ad affiliati e tesserati sono:
- ammonizione o deplorazione**, che consiste, per violazioni di lieve entità, in un rimprovero ufficiale scritto per la trasgressione commessa, accompagnato da un'esplicita esortazione ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dallo status del trasgressore;
 - ammenda**, che consiste nella sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00;
 - sospensione**, che consiste nella inibizione, per gli affiliati a partecipare all'attività federale, e per i tesserati a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un minimo di una gara fino ad un periodo massimo di due anni;
 - squalifica**, che consiste nella inibizione al tesserato a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di due anni;
 - perdita del risultato conseguito** cui consegue la revisione della classifica;
 - non assegnazione o revoca di un titolo**, che consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo di gara da parte di un tesserato o di un affiliato con conseguente confisca dell'eventuale premio;
 - esclusione dal Campionato e/o dal Trofeo**, che consiste nell'inibizione a proseguire la manifestazione nella stagione sportiva in corso e, al massimo, nelle due successive;
 - squalifica dell'impianto**, che consiste nella perdita del diritto di organizzare sul propri impianti manifestazioni federali per un periodo determinato non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
 - radiazione**, che consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con il divieto a svolgere attività federale, ovvero, a ricoprire cariche all'interno della stessa F.I.S.W.;
 - decadenza**, che consiste nella cessazione dalle funzioni federali centrali o periferiche ed è comminabile esclusivamente ai componenti degli Organi Centrali o Periferici della F.I.S.W..



ART. 6 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.
2. Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
 - a) ammonizione;
 - b) ammenda;
 - c) sospensione dell'affiliato per una gara;
 - d) squalifica dell'atleta per una gara.
3. Per gara si intende qualunque manifestazione sportiva, inserita ufficialmente nel calendario dell'attività agonistica, comprensiva di tutte le gare regionali, nazionali ed internazionali.
4. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.
5. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate:
 - a) sospensione di affiliato o di tesserato per più di una gara o per un periodo superiore ad 1 mese;
 - b) squalifica di atleta per più di una gara o per un periodo superiore ad 1 mese;
 - c) decadenza, conseguente di diritto a sentenze di condanna passate in giudicato, che abbiano comportato l'applicazione di sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
 - d) tutte le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), f), g), h) ed i).

ART. 7 - CONVERSIONE DELLE AMMENDE

1. L'affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie previste all'art. 5 lett. c), d), g), h) e i).
2. La sanzione pecuniaria fino a € 200 viene convertita in una sanzione inibitoria di giorni novanta; oltre € 200 la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori quindici giorni per ogni € 50 o frazione di essi.
3. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:
 - a) fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - b) determinare l'eventuale sanzione inibitoria convertita.
4. La sanzione inibitoria decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed, eseguita, estingue la sanzione pecuniaria.
5. L'errore materiale sulla determinazione della conversione è corretto d'ufficio.
6. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta conversione ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.

ART. 8 - LA RECIDIVA

1. L'affiliato o il tesserato che, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commetta un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo illecito.
2. La pena per recidiva può essere aumentata fino la metà:
 - a) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni successivi dalla condanna precedente;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero, durante il tempo in cui il sanzionato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.
 - c) se la nuova infrazione è della stessa indole.
3. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
4. Qualora concorrano più circostanze, tra quelle indicate nei punti precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene, risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. Rientra nel potere discrezionale dell'Organo Giudicante decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne, nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
9. Spetta all'Organo Giudicante determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della sua gravità e dei precedenti disciplinati.

ART. 9 - TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo inequivocabile a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 10 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore, o responsabile dell'infrazione, e della particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata, quando dai fatti accertati emergono a carico del responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;
 - c) aver danneggiato persone o cose, ovvero, a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere,
 - e) aver agito per motivi futili o abietti;
 - f) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - i) aver determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - k) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero, per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

ART. 11 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ART. 12 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 13 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

ART. 14 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili, solamente se conosciute, ovvero, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano, o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.



ART. 15 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'Organo Giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalente le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ART. 15 BIS - PUNIBILITÀ

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

TITOLO II - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

ART. 16 - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia in ambito sportivo.

CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 17 - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.I.S.W.:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali se attivati e la Corte Sportiva di Appello se attivata;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, alla Commissione Federale di Garanzia, per l'adozione delle misure di competenza.



4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la F.I.S.W. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
6. I Giudici Sportivi Territoriali possono essere attivati mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale sono esercitate dal Giudice Sportivo Nazionale. Se attivati, i Giudici Sportivi Territoriali hanno competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.
7. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ART. 19 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.S.W., i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.S.W., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 17, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;



di formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.

CAPO III. - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 20 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali FISW il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 21 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il Consiglio federale delibera e comunica annualmente, con apposita circolare, l'ammontare:
 - a) delle tasse di reclamo, dovute dai ricorrenti per opposizione all'archiviazione, per ogni singolo grado di giudizio e per la ricusazione degli Organi di Giustizia;
 - b) della tassa cauzionale per la sospensione dell'efficacia della sentenza in corso di impugnativa;
 - c) della tassa per il rilascio delle copie degli atti, contenuti nel fascicoli dei procedimenti disciplinari.
2. La misura massima del contributo precedente non può eccedere la misura massima fissata con delibera della Giunta Nazionale del CONI. In ogni caso il contributo non deve comunque essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia.
3. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.S.W., in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
4. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza, la tassa relativa ai punti a) e b) viene restituita.
5. Quando non è stabilito diversamente, la tassa di impugnazione è raddoppiata rispetto a quella prevista per il ricorso in prima istanza.
6. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate e non ancora restituite.
7. Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile o inammissibile comporta l'incameramento della relativa tassa versata.
8. La mancata dimostrazione della corresponsione della tassa reclamo è causa di improcedibilità del ricorso.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'attività dell'Ufficio del Procuratore Federale.

ART. 22 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 23 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA. OBBLIGO DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.



4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha obbligo di astenersi, formulando all'organo competente richiesta di accertare tale obbligo, qualora:
 - a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale;
 - g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
7. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, qualora:
 - a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto e una delle parti;
 - d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti, sia il prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.

La richiesta di ricusazione è proposta nel termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando, prima della decisione su di essa, il Giudice interessato formuli richiesta di astensione e tale richiesta sia accolta dall'organo competente.

ART. 24 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Le Federazioni prevedono che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'Affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; nell'ipotesi di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, l'Affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito. In ogni caso, gli Affiliati sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della F.I.S.W. in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

**ART. 26 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE**

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla FISW.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO III - GIUDICI SPORTIVI**CAPO I - NOMINA E COMPETENZA****ART. 27 - ISTITUZIONE DEI GIUDICI SPORTIVI**

1. Presso la F.I.S.W. sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali se attivati e Corte Sportiva di Appello se attivata.

ART. 28 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali se attivati; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

ART. 29 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali, se attivati, sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

ART. 30 - NOMINA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

ART. 31 - NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. Se, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, è attivata la Corte Sportiva di Appello, i relativi componenti sono nominati dal Consiglio Federale, individuati in numero di 6, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e tre membri supplenti.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

CAPO II - PROCEDIMENTI

ART. 32 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 33 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene: i) l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova; ii) i dati anagrafici del soggetto contro il quale è rivolta, in particolare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro cinque giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 34 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice a cura della Segreteria.
2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 35 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia far pervenire memorie e documenti.



ART. 36 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO.

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 37 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio emessa entro dieci giorni dall'udienza, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO IV - GIUDICI FEDERALI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

ART. 38 - ISTITUZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la F.I.S.W. sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ART. 39 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

ART. 40 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.



2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, rispettivamente, il Tribunale di un Presidente, designato dal Consiglio federale, di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di due membri supplenti; la Corte Federale d'appello, di un Presidente, designato dal Consiglio Federale, di due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e di tre membri supplenti.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II - PROCEDIMENTI

ART. 41 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AI GIUDICI FEDERALI

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ART. 42 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 43 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 44 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.



può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 52, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 51 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ART. 48 - INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato entro il termine perentorio di cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 49 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, attraverso modalità che comunque garantiscano la pubblicità della seduta. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo o lo comunica alle parti per iscritto entro il giorno successivo all'udienza e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 50 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i soggetti che le rendono le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.



4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART. 51 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 49 e 50.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a quindici giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 52 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti



Alessandro Cherubini

- irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.I.S.W. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
 9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.S.W..

ART. 53 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO V - PROCURATORE FEDERALE

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI

ART. 54 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la F.I.S.W. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della medesima F.I.S.W..
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.



Alfredo Barbieri

4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI o, se istituita, dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.

ART. 55 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 40, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 40, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ART. 56 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni e non possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE

ART. 57 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti degli Affiliati, dei Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.S.W., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 60.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di

Alessandro Chianfardini
sanzionare si prescrive entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 58 – PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 57, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. i termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 59 – ASTENSIONE

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ART. 60 – SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive senza indugio nell'apposito Registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice di Giustizia CONI in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 57, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, avvisa la Procura Generale dello Sport



di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di Tesserati e Affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

ART. 61 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, e qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 61 BIS – TUTELA DELL'ONORABILITÀ DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 62 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.



Alexis

ART. 63 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO VI - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ART. 64 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VII - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

ART. 65 - REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
2. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
3. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 66 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria



all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la segreteria F.I.S.W. che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.

4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato:
 - a) commette, entro sette anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni;
 - b) venga radiato;
 - c) venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
6. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

ART. 67 – AMNISTIA

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
2. Essa può essere totale, e cioè per tutte le violazioni commesse fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni, o limitata a determinati periodi di tempo.
3. L'amnistia, se concessa in caso di reati per i quali non è ancora intervenuta la condanna, estingue il reato, mentre se interviene dopo la sentenza di condanna passata in giudicato estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi.
4. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 68 – INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 69 – GRAZIA

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
3. Il provvedimento di grazia può essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
4. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero, potrà commutarla in altra più lieve.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata al Presidente della Federazione.
7. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VIII - ARBITRATO

ART. 70 – PROCEDIMENTO

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato e il Tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta alla controparte e al Consiglio Federale.
2. Il procedimento arbitrale è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico rilasciata da parte dell'arbitro prescelto;
 - e) l'elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
 - f) l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve, parimenti, essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, ed al Consiglio Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.S.W..
5. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
6. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte e in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvede il Presidente della Corte Federale di Appello. Il Presidente della Corte Federale di Appello dovrà provvedere, inoltre, a nominare, d'ufficio, anche gli arbitri della parte che non abbia provveduto alla nomina.
7. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
9. Le parti sono obbligate al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

ART. 71 – LODO

1. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme Federali.
4. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione scritta agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, almeno sette giorni prima della riunione.
5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - c) la conclusa esposizione dei motivi;
 - d) il dispositivo;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 5, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
8. Il lodo è depositato, a cura del Presidente del Collegio Arbitrale ed entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione scritta alle parti.



9. Se la parte soccombente non adempie nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione.
10. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

TITOLO IX - NORME FINALI

ART. 72 – CASELLARIO FEDERALE E REGISTRO DELLE DECISIONI DEFINITIVE

1. È istituito presso la Segreteria Generale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ART. 73 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

TITOLO I – LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I – NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA	PAG. 1
ART. 2 – RESPONSABILITA'	PAG. 1

CAPO II – INFRAZIONI E SANZIONI

ART. 3 – INFRAZIONI	PAG. 2
ART. 4 – OBBLIGO DI DENUNCIA	PAG. 2
ART. 5 – SANZIONI	PAG. 2
ART. 6 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	PAG. 3
ART. 7 – CONVERSIONE DELLE AMMENDE	PAG. 3
ART. 8 – LA RECIDIVA	PAG. 3
ART. 9 – TENTATIVO DI INFRAZIONE	PAG. 4
ART. 10 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	PAG. 4
ART. 11 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	PAG. 4
ART. 12 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI	PAG. 4
ART. 13 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI	PAG. 4
ART. 14 – VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE	PAG. 4
ART. 15 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	PAG. 5
ART. 15 BIS – PUNIBILITA'	PAG. 5

TITOLO II – NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

ART. 16 – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	PAG. 5
--	--------

CAPO II – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 17 – ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI	PAG. 5
ART. 18 – ATTRIBUZIONI	PAG. 6
ART. 19 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	PAG. 6

CAPO III – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 20 – DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA	PAG. 7
ART. 21 – CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA	PAG. 7
ART. 22 – UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO	PAG. 7

CAPO IV – NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 23 – POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA. OBBLIGO DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE	PAG. 7
ART. 24 – CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA	PAG. 8
ART. 25 – COMUNICAZIONI	PAG. 8
ART. 26 – SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE	PAG. 9

TITOLO III – GIUDICI SPORTIVI

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

ART. 27 – ISTITUZIONE DEI GIUDICI SPORTIVI	PAG. 9
ART. 28 – COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI	PAG. 9
ART. 29 – ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEI GIUDICI SPORTIVI	PAG. 9
ART. 30 – NOMINA DEI GIUDICI SPORTIVI	PAG. 9
ART. 31 – NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA	PAG. 10

CAPO II – PROCEDIMENTI

ART. 32 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI	PAG. 10
ART. 33 – ISTANZA DEGLI INTERESSATI	PAG. 10
ART. 34 – FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE	PAG. 10
ART. 35 – DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI	PAG. 10

ART. 36 – PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO	PAG. 11
ART. 37 – GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO	PAG. 11

TITOLO IV – GIUDICI FEDERALI

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

ART. 38 – ISTITUZIONE DEI GIUDICI FEDERALI	PAG. 11
ART. 39 – COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI	PAG. 11
ART. 40 – NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI	PAG. 11

CAPO II – PROCEDIMENTI

ART. 41 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AI GIUDICI FEDERALI	PAG. 12
ART. 42 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONE A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO	PAG. 12
ART. 43 – FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO	PAG. 12
ART. 44 – RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA	PAG. 12
ART. 45 – RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI	PAG. 13
ART. 46 – FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO	PAG. 13
ART. 47 – MISURE CAUTELARI	PAG. 13
ART. 48 – INTERVENTO DEL TERZO	PAG. 14
ART. 49 – SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE	PAG. 14
ART. 50 – ASSUNZIONE DELLE PROVE	PAG. 14
ART. 51 – GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO	PAG. 15
ART. 52 – TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI	PAG. 15
ART. 53 – EFFICACIA DELLE SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI	PAG. 16

TITOLO V – PROCURATORE FEDERALE

CAPO I – NOMINA E FUNZIONI

ART. 54 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE	PAG. 16
ART. 55 – NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE	PAG. 17
ART. 56 – ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE	PAG. 17

CAPO II – AZIONE DISCIPLINARE

ART. 57 – AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE	PAG. 17
ART. 58 – PRESCRIZIONE DELL'AZIONE	PAG. 18
ART. 59 – ASTENSIONE	PAG. 18
ART. 60 – SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI	PAG. 18
ART. 61 – APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE	PAG. 19
ART. 61 BIS – TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	PAG. 19

CAPO III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 62 – RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	PAG. 19
ART. 63 – RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI	PAG. 20

TITOLO VI – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ART. 64 – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	PAG. 20
--	---------

TITOLO VII – REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

ART. 65 – REVISIONE E REVOCAZIONE	PAG. 20
ART. 66 – RIABILITAZIONE	PAG. 20
ART. 67 – AMNISTIA	PAG. 21
ART. 68 – INDULTO	PAG. 21
ART. 69 – GRAZIA	PAG. 21

TITOLO VIII – ARBITRATO

ART. 70 – PROCEDIMENTO
ART. 71 – LODO

PAG. 22
PAG. 22

TITOLO IX – NORME FINALI

ART. 72 – CASELLARIO FEDERALE E REGISTRO DELLE DECISIONI DEFINITIVE
ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE

PAG. 23
PAG. 23

M...
...